

Codice LEI – nuovi obblighi previsti dalla normativa europea MiFID II

Gentile Cliente,

con la presente portiamo alla Sua attenzione alcune novità che verranno introdotte, a partire dal **3 gennaio 2018**, dalla normativa europea denominata MiFID II / MiFIR (Direttiva Europea 2014/65/UE, Regolamento (UE) n. 600/2014 e atti delegati).

A partire da tale data, infatti, la Banca dovrà comunicare all’Autorità di Vigilanza – in Italia, la Consob – un set di informazioni sulle operazioni aventi ad oggetto determinate categorie di strumenti finanziari, incluso un elemento di identificazione dei clienti per conto dei quali la Banca ha effettuato l’operazione. Per i clienti “soggetti giuridici” individuati dalla normativa di riferimento, l’identificazione dovrà necessariamente avvenire tramite il Codice LEI (*Legal Entity Identifier*), un codice alfanumerico a pagamento, che in Italia viene fornito da “**InfoCamere**”, la società consortile per azioni delle Camere di Commercio autorizzata al rilascio del predetto codice.

Alla luce del nuovo obbligo normativo, La informiamo che – nel caso non ne sia già fornito – **dovrà dotarsi del codice LEI**. Sul sito di InfoCamere (<https://lei-italy.infocamere.it/leii/>) è, infatti, possibile consultare il manuale utente che illustra la procedura per la richiesta e il rinnovo del Codice LEI.

Sono considerati attivi e possono essere utilizzati dalla Banca, ai fini delle segnalazioni sopra citate, solo i codici per i quali è stata completata l'intera procedura di assegnazione. La procedura si considera conclusa quando il soggetto richiedente, ricevuto il messaggio via PEC, certifica i dati contenuti apponendo la firma digitale di un suo rappresentante legale (o espressamente delegato) al documento allegato al messaggio.

Si ricorda, inoltre, che il codice LEI deve essere rinnovato annualmente.

Le chiediamo, quindi, di comunicarci quanto prima e possibilmente entro la fine del mese di novembre, il Suo Codice LEI ed eventualmente variazioni avvenute sullo stesso codice.

A tal proposito, Le evidenziamo che, in assenza del codice LEI, la Banca, ai sensi della normativa di riferimento, a partire dal 3 gennaio 2018, non potrà effettuare le operazioni oggetto di segnalazione all’Autorità di Vigilanza con riferimento agli strumenti finanziari:

- a) ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione¹ o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione;
- b) il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione;
- c) il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione.

La Banca è naturalmente a Sua disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento in merito alle attività necessarie all’assolvimento dei nuovi obblighi normativi.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Luigi Mastrapasqua



¹ Per sedi di negoziazione si intendono: Mercato regolamentato, Sistema multilaterale di negoziazione (MTF), Sistema organizzato di negoziazione (OTF).